



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF064

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 11

OGGETTO	LITI PENDENTI – CHIARIMENTI DELL'AGENZIA
RIFERIMENTI	CM 6/2019 - ART. 6 D.L. 119/2018; PROV. 18/02/2019 - RF 221/2018 E FLASH 032/2019
CIRCOLARE DEL	04/04/2019

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate recentemente intervenuta a fornire chiarimenti in relazione alla definizione agevolata delle liti pendenti introdotta dal decreto collegato alla legge di bilancio 2019.

Si tratta di una definizione che si discosta dalla precedente definizione ex DL n. 50/2017 in quanto riguarda esclusivamente le liti sugli atti impositivi, non estendendosi alle liti riferiti agli atti di mera riscossione.

Di seguito si ripercorre l'intero istituto della definizione agevolata alla luce dei chiarimenti intervenuti.

Come noto, l'art. 6 del D.L. 119/2018 (cd. "Collegato fiscale") ha introdotto la possibilità di definire con modalità agevolate **le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado di giudizio** in cui è parte l'Agenzia delle entrate, procedendo **entro il 31/05/2019**

- **ad effettuare il versamento** degli importi dovuti, in soluzione unica o quale 1° rata
- a presentare **apposita domanda**, utilizzando l'apposito **mod. DCT/18** (RF flash 032/2019).

La procedura è estesa anche alle SSD/ASD iscritte al registro del Coni, con delle specifiche peculiarità.

L'Agenzia ha fornito chiarimenti nella recente Circolare n. 6 del 1/04/2019, analizzata di seguito.

AMBITO DI APPLICAZIONE

In base al comma 1 del citato art. 6, possono essere definite:

- ✓ le **controversie** attribuite alla **giurisdizione tributaria**, **pendenti al 24/10/2018**
- ✓ in cui è **parte l'Agenzia delle entrate**
- ✓ aventi ad oggetto atti impositivi.

Controversie attribuite alla giurisdizione tributaria: facendo riferimento all'art. 2 Dlgs. 546/92:

- vi rientrano le controversie aventi ad oggetto **tributi di ogni genere e specie** (inclusi quelli regionali, provinciali e comunali) e **le addizionali**, le **relative sanzioni** nonché gli **interessi** e ogni altro accessorio
- restano escluse le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento o avviso di intimazione ad adempiere ex art. 50 Dpr 602/73.

Le controversie possono essere pendenti in **CtP**, **CtR** (anche in seguito al rinvio) o in **Cassazione**.

Secondo l'Agenzia vi rientrano anche le cause tributarie erroneamente instaurate davanti al giudice ordinario o amministrativo (es: giudice di pace o Tar), mentre sono escluse quelle erroneamente instaurate in CtP.

AGENZIA ENTRATE QUALE PARTE DEL GIUDIZIO: secondo la CM 6/2019 occorre fare riferimento alle sole ipotesi *"in cui l'Agenzia delle entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta"*.

Pertanto **non è definibile il contenzioso:**

- non solo se instaurato nei confronti di **altre Agenzie** (delle Dogane e Monopoli; del territorio; del Demanio) o **altri Enti impositori** (es.: Inps, ecc.), ivi incluso il solo **Agente della riscossione**
- ma anche quello nel quale l'Agenzia Entrate (titolare del rapporto giuridico) **"non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata chiamata in giudizio, né sia intervenuta volontariamente"**

Esempio1: al sig. Rossi è stato erroneamente disconosciuto un onere detraibile ex art. 36-ter Dpr 600/73; Equitalia ha notificato la cartella di pagamento, impugnata dal contribuente. Se questi

- ha chiamato in giudizio anche l'Agenzia entrate, oltre ad Equitalia: la lite è definibile
- in caso contrario (ha chiamato in giudizio il solo Agente della riscossione): la lite non è definibile.

Esempio2: nell'esempio precedente si ponga ora che il contribuente abbia ritenuto l'onere inesistente, ma abbia rilevato un errore di notifica di Equitalia (il vizio non è del ruolo ma della cartella); laddove:

- si sia limitato a chiamare in causa l'Agente della riscossione (come avrebbe dovuto): la lite non è definibile
- abbia comunque chiamato in causa l'Agenzia delle Entrate: la lite è definibile.

- nonché le liti aventi ad oggetto **sanzioni amministrative non di natura tributaria**, anche se l'Agenzia Entrate è stata chiamata in giudizio (es: sanzioni per impiego di lavoratori irregolari o irregolare conferimento di incarichi a dipendenti pubblici)

ATTI NON DEFINIBILI

La definizione riguarda le liti aventi ad oggetto atti impositivi, e cioè

- avvisi di **accertamento/rettifica**
- provvedimenti di **irrogazione delle sole sanzioni** (collegate o meno ad un tributo)
- atti di **recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati**
- **ogni altro atto di imposizione** contenente una pretesa tributaria qualificata.

ATTI DELLA RISCOSSIONE


Una prima categoria di liti non definibili riguarda le controversie riguardanti atti di mera riscossione. Occorre, pertanto, distinguere tra gli atti che attengono alla mera riscossione rispetto agli atti che possono contenere una richiesta impositiva; a tal fine è possibile operare la seguente distinzione.

A) AVVISI DI LIQUIDAZIONE, INGIUNZIONI E RUOLI

La possibilità di accedere alla definizione agevolata della lite instaurata è direttamente collegata alla "procedibilità" della lite stessa (ex art. 19 D.lgs. 546/92).

La **cartella di pagamento** notificata dall'Agente della riscossione può essere emessa (limitando l'analisi agli atti riferiti ai tributi che qui interessano) a fronte di:

- **un precedente avviso di accertamento dell'Agenzia Entrate:** essa assolve una mera funzione di riscossione (l'atto impositivo è costituito dall'accertamento notificato dall'Agenzia); pertanto:
 - **non può essere oggetto di impugnazione** (che va invece opposto all'avviso di accertamento - v. CM 12/2003, CM 88/1995 e RM 288/2002)
 - **né è definibile in via agevolata** il ricorso presentato contro di essa (per vizi propri della cartella di pagamento: errori materiali, vizi di notifica, ecc.), salvo il caso in cui il contribuente non abbia erroneamente chiamato in causa anche l'Agenzia Entrate, oltre che l'Agente della riscossione (v. Esempio2 sopra)
- **un precedente avviso bonario** (o preavviso telematico) dell'Agenzia Entrate: se derivante da:
 - **controllo "automatizzato": per mancato pagamento di somme liquidate dal contribuente** nelle dichiarazioni presentate (o rettifica del riporto dei crediti dei periodi di imposta precedenti): l'impugnazione della cartella **non è definibile** (quest'ultima non costituisce "atto impositivo" in quanto **non rettifica la dichiarazione presentata**)
 - **controllo formale ex art. 36-ter o rettifica delle deduzioni/detraioni ex art. 36-bis: l'impugnazione della cartella è definibile** in via agevolata (quest'ultima infatti non assolve più una mera "funzione di riscossione" - ma diviene essa stessa un "atto impositivo" - in quanto l'avviso bonario/preavviso telematico non è un atto di per sé impugnabile).



B) ATTI DI LIQUIDAZIONE DELL'AGENZIA ENTRATE

In riferimento agli atti di liquidazione che originano da una dichiarazione del contribuente:

- ✓ liquidazione dell'Irpef a tassazione separata (quadro RM)
- ✓ liquidazione dell'imposta di successione/donazione in base alla dichiarazione presentata
- ✓ liquidazione dell'imposta di registro per un atto presentato registrazione

trovano applicazione concetti del tutto analoghi a quanto chiarito per le cartelle:

- se è in contestazione il disconoscimento di un'agevolazione: la lite instaurata è definibile
- in caso contrario: si tratta di un mero atto che certifica le somme dovute in base alle dichiarazioni del contribuente, in generale non impugnabile (e, non definibile in via agevolata anche laddove impugnato).

ULTERIORI ATTI NON DEFINIBILI	
Dinieghi di rimborso (espressi o taciti)	Non attengono ad una pretesa dell'Agenzia Entrate di tributi, maggiori tributi o sanzioni, riferendosi alla richiesta di restituzione di somme ritenute indebitamente versate.
Atti privi di pretesa tributaria qualificata (diniego di agevolazioni; sanzioni accessorie)	<p>La definizione risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non ammessa: se non è possibile determinare il quantum dovuto <p><u>Esempi:</u> lite su classamento/rendita catastale di un immobile; sulla cancellazione di Enti dal Registro delle ONLUS; ecc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ammessa: se l'Agenzia Entrate, con l'atto impugnato, oltre a revocare/negare l'agevolazione, ha accertato/richiesto il tributo/maggior tributo dovuto. <p><u>Esempio:</u> in generale avviene se si tratta di agevolazioni cd. "automatiche": credito d'imposta per R&S; deduzioni Irap per i dipendenti, e simili; decadenza dell'agevolazione prima casa; ecc.</p> <p>Sanzioni accessorie: rientrano tra le liti di valore non determinabile (<u>es:</u> sospensione dell'esercizio dell'attività per mancata emissione di scontrini)</p>
Dinieghi di precedenti definizioni	<p>Non sono definibili le liti che hanno fruito di precedenti definizioni agevolate.</p> <p><u>Esempio:</u> lite sul rigetto di una precedente definizione agevolata (Condoni 2002; ecc.) a causa dell'errata quantificazione delle somme dovute, della mancanza dei requisiti oggettivi/soggettivi, ecc.</p>
Tasse automobilistiche	<p>Non sono definibili le liti circa le tasse automobilistiche dovute da soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale (nelle quali l'Agenzia Entrate è parte, in quanto ne cura la gestione).</p> <p>La definizione è consentita se la lite deriva da un atto impositivo diverso dalla mera liquidazione del tributo (<u>es:</u> contestazione dei "finti autocarri").</p>
Contributi previdenziali ed assistenziali	<p>Non sono definibili le liti relative</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ a contributi previdenziali (<u>es:</u> Inps) o assistenziali (<u>es:</u> INAIL) ✓ neppure se riferiti a importi indicati nelle dichiarazioni dei redditi (<u>es:</u> IVS determinato a quadro RR) <p>posto che è competente il giudice ordinario (non le commissioni tributarie).</p>
Risorse proprie tradizionali UE	<p>Non sono definibili le controversie relative, anche solo in parte, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea (dazi) e l'Iva riscossa all'importazione ▪ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ex art. 16, Reg. UE n. 2015/1589 (<u>es:</u> contributi incassati oltre il limite del de minimis) <p>La definizione è esclusa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ anche sulla parte di lite non inerente le risorse tradizionali dell'UE, l'IVA all'importazione e gli aiuti di Stato in contrasto con il diritto UE ✓ per le liti relative al recupero di crediti tributari sorti in un altro paese

SOGGETTI TRASPARENTI

In caso accertamento nei confronti di:

- ✓ società di persone o studi associati
- ✓ Srl in trasparenza (ex art. 115 Tuir o 116 Tuir)

si avrà che:

- la società/studio associato: è destinataria di un accertamento che contesta solo una maggiore Irap: che potrà essere oggetto di definizione agevolata ove impugnato
- i soci/professionisti associati: sono destinatari di un accertamento ai fini Irpef: che potrà essere anch'esso oggetto di definizione agevolata ove impugnato in via autonoma rispetto all'accertamento della società.



Definizione autonoma: qualora uno dei soggetti non abbia impugnato l'accertamento (nel caso in cui la società ha proposto ricorso ma non uno o più soci, oppure viceversa), potrà ordinariamente proseguire nel contenzioso davanti alle commissioni tributarie.

PENDENZA DELLA LITE

La definibilità della lite è subordinato al fatto che questa:

- **sia considerato "pendente"** (anche a seguito di rinvio operato dalla Cassazione) **al 24/10/2018**.

Si considerano "pendenti" le liti fiscali per le quali al 24/10/2018 **l'atto impositivo non sia da considerarsi "definitivo"** in quanto alternativamente:

- 1) **il ricorso introduttivo del giudizio di 1° grado sia stato notificato alla controparte** (anche nella forma del ricorso-reclamo, se la lite è di valore inferiore a €. 50.000 e richiede l'espletamento della mediazione tributaria)



N.B.: la CM 6/2019 rimane nel solco dei precedenti documenti di prassi, non richiedendo la costituzione in giudizio a tale data.

- 2) **sia già intervenuta una pronuncia** (anche se "di inammissibilità") della Commissione tributaria Provinciale o Regionale **e non siano ancora decorsi i termini per appellare**
- 3) **vi sia pendenza a seguito di rinvio della Cassazione** all'organo che ha precedentemente deciso (di 1° o di 2° grado).

A tal fine la CM 6/2019 ricorda che, relativamente alle sentenze:

- ✓ di CtP/CtR e di Cassazione con rinvio: i termini di impugnazione/riassunzione sono sospesi per 9 mesi (v. oltre)
- ✓ di Cassazione senza rinvio: al fine di evitare che il deposito precluda la presentazione della domanda di definizione, l'interessato può richiedere la sospensione del giudizio.

Controversie escluse dalla definizione agevolata: riguardano tutti i rapporti da considerare "esauriti", tra cui:

- ⇒ non solo gli atti divenuti definitivi al 24/10/2018
- ⇒ ma anche quelli per i quali dal 24/10/2018 alla data di presentazione della domanda si sia già perfezionata la mediazione tributaria (art. 17-bis DLgs. 546/92) o la conciliazione giudiziale (artt. 48, 48-bis e 48-ter DLgs. 546/92).



Liti potenziali: la CM 6/2019 ricorda che per le liti relative a situazioni in cui il ricorso di 1° grado non sia stato notificato al 24/10/2018, pur essendo a tale data pendenti i 60gg per l'impugnazione, è ammesso accedere:

- non alla definizione delle liti "pendenti"
- ma alla diversa definizione agevolata degli atti di accertamento, ex art. 2 DL 119/2018.

Pronuncia di inammissibilità: sono definibili anche le liti instaurate con ricorsi giudicati inammissibili (es: presentati oltre i termini previsti; privi dei requisiti di forma/contenuto; ecc.) a condizione che:

- ✓ al 24/10/2018 sia stato notificato ricorso in primo grado
- ✓ alla data di presentazione dell'istanza l'inammissibilità non sia stata pronunciata dalla Cassazione.

Revocazione ordinaria e straordinaria: le liti interessate da sentenze per le quali pendono i termini per la proposizione della revocazione ordinaria

- ✓ sono definibili (salvo quelle per le quali è stata depositata sentenza della Cassazione senza rinvio)
- ✓ non sono definibili se sono state pronunciate sentenze impugnabili tramite la revocazione straordinaria.

DOMANDA DI DEFINIZIONE

Per accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti:

- ➔ il **soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio**, o chi vi è subentrato (es: a titolo di successione universale o particolare) o ne ha la legittimazione
- ➔ deve presentare **entro il 31/05/2019** apposita domanda utilizzando il **mod. DCT/18**.

Modalità di presentazione: l'istanza va presentata esclusivamente in via telematica:

- direttamente da parte del contribuente presso un ufficio della DRE che provvede all'invio
- tramite intermediario abilitato



N.B.: la lite deve considerarsi ancora pendente al momento della presentazione della domanda, come espressamente richiesto dall'art. 6 DL 119/2018.

Cioè rilevante nel caso in cui il contribuente non abbia richiesto la sospensione del giudizio (soprattutto nel caso ove sia pendente in Cassazione; nel caso di giudizio di 1° o 2° grado si potrà evitare la definitività dell'atto a tale data presentando appello).

Non è definibile la lite conclusa con un **accordo di mediazione/conciliazione giudiziale** prima della data di presentazione della domanda.

Modalità di compilazione

- va presentata distinta domanda di definizione per ciascuna controversia autonoma (es: vanno presentate due istanze per due diversi accertamenti riferiti ad annualità distinte)
- anche in presenza di riunione di più giudizi

Definizione parziale:

- ✓ in generale non è consentita (ciascuna controversia va definita integralmente)
- ✓ è ammessa solo per le controversie introdotte con "ricorso cumulativo" o oggetto di riunione da parte del Giudice (in tal caso si produce l'estinzione parziale del giudizio, che prosegue per la parte non definita).

COSTO DELLA DEFINIZIONE

Il costo della definizione è collegato al "valore della lite".



VALORE DELLA LITE (art. 12, co. 2, D.lgs. 546/1992): si intende:

- l'**importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni** irrogate con l'atto impugnato
- in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore della lite va individuato in riferimento alla sola somma delle sanzioni

Infine nel caso di contestazione relativa:

- ✓ ai soli interessi: va considerata la somma degli interessi
- ✓ sia di interessi che sanzioni: vanno considerate le sole sanzioni.

Importi esclusi dal valore della lite: non vanno considerati nel valore della lite gli importi non oggetto della materia del contendere. Ad esempio, si considerano i soli importi residui al momento della presentazione dell'istanza in relazione ai seguenti casi:

- ✓ l'ufficio abbia **parzialmente revocato l'atto in autotutela**
- ✓ in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato
- ✓ in presenza di formazione di un giudicato interno
- ✓ in caso di conciliazione/mediazione perfezionatasi solo parzialmente (caso raro).

STATO DEL GIUDIZIO	COSTO DELLA DEFINIZIONE		
	Condizione		% imposta
Ricorso pendente 1° grado al 24/10/2018	Ricorso notificato alla controparte	<u>senza costituz. in giudizio (*)</u>	100%
		<u>con costituzione in giudizio</u>	90%
Con sentenza di 1° o 2° grado ancora impugnabile al 24/10/2018	Ufficio soccombente	in 1° grado	40%
		in 2° grado con vittoria in 1° grado	15%
		in 2° grado con soccombenza in 1° grado	5%
	accoglimento parziale del ricorso (cioè soccombenza parziale dell'Agenzia)		parte di atto confermato
			100%
			Parte di atto soccombenza Agenzia
Sole sanzioni (non collegate al tributo)	Contribuente soccombente		100%
	Ufficio soccombente in qualsiasi grado di giudizio		15%
	Contribuente soccombente o assenza di giudizio		40%

(*) Costituzione in giudizio: nel confermare Telefisco 2019, la CM 6/2019 richiede che alla data del 24/10/2018:

- ✓ per l'abbattimento al 90% del valore della lite è necessaria la costituzione in CtP da parte del contribuente
- ✓ in caso contrario la definizione avviene col versamento del 100% del valore della lite.

ULTIMA "PRONUNCIA RESA"

La CM 6/2019, nel confermare la prassi precedente (CM 48/2011) ritiene debba farsi riferimento:

- ✓ in generale: **al deposito della sentenza nel testo integrale** (non al mero dispositivo)
- ✓ per i soli provvedimenti di inammissibilità: alla comunicazione al contribuente del provvedimento



N.B.: la liquidazione delle somme dovute deve dunque tenere conto dell'eventuale presenza del deposito del testo integrale di sentenza presso la Segreteria di Commissione.

Le liti dovranno considerarsi ancora pendenti (e il contribuente potrà definirla con la percentuale del 100% o 90% se si tratta del 1° grado di giudizio) in presenza del deposito del solo dispositivo di sentenza.



Rinvio della Cassazione: analogamente alla CM 13/2002, anche la CM 6/2019 ritiene che:

- ✓ posto che le precedenti sentenze si considerano giuridicamente "inesistenti"
- ✓ si applica la definizione prevista per il ricorso pendente in 1° grado

Dunque, la definizione avviene col versamento del 90% del valore della lite se al 24/10/2018

- pendono i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio o pende il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione
- la CTR ha rimesso la causa alla CTP o la CTP ha dichiarato competente di una diversa CTP.

ABBATTIMENTO AL 5% DEL VALORE DELLA LITE: ai fini dell'applicazione di tale riduzione

- è sufficiente che il ricorso penda avanti alla Cassazione a seguito di **notifica alla controparte entro il 19/12/2018** (non è richiesta la costituzione in giudizio dell'Agenzia a tale data)
- e l'Agenzia risulti **integralmente soccombente sia in 1° che in 2° grado**

Esempio: contribuente subisce un accertamento per €. 10.000 + interessi e sanzioni.

La CtP ha ridotto l'imposta accertabile a €. 1.000, mentre la CtP ha azzerato la pretesa dell'ufficio; il contribuente non potrà definire la lite con l'abbattimento al 5% (ma solo al 15%), in quanto la CtP lo ha considerato parzialmente soccombente.

N.B.: si applica sempre l'abbattimento al 15% (e non al 5%) anche nel caso in cui, pur essendo l'Agenzia delle Entrate risultata soccombente in tutti i precedenti giudizi, al 19/12/2018:

- l'ufficio non abbia notificato il ricorso per Cassazione (tramite l'avvocatura dello Stato)
- pur pendendo il termine per la relativa proposizione.

SOLE SANZIONI NON COLLEGATE AI TRIBUTI

Le percentuali indicate nel prospetto si applicano in tutti i casi di pendenza delle controversie relative a sanzioni non collegate ai tributi, ivi incluse quelle pendenti in Cassazione.

In caso di soccombenza parziale, la definizione avviene versando l'imposta calcolata:

- al 15% sul parte del valore della lite per la quale l'Agenzia è risultata soccombente
- ed al 40% sulla parte restante.



Sanzioni collegate al tributo: in caso di contestazione di sole sanzioni, che, tuttavia, risultino collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione:

- **non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni**
- **ove** il rapporto relativo ai tributi sia stato **definito**, anche **con modalità diverse dalla presente definizione**
- rimanendo **dovuta la presentazione dell'istanza**.

RETTIFICHE DI PERDITE

Ove oggetto della lite sia la rettifica di perdite dichiarate dal contribuente, la CM 6/2019 (in linea con la prassi precedenti) ritiene che occorre distinguere i seguenti casi:

Volontà del contribuente	Valore della lite	Utilizzabilità della perdita sui periodi d'imposta successivi
"affrancare" la perdita	pari alla maggiore imposta accertata	la definizione non permette l'utilizzabilità delle perdite oggetto della rettifica
non "affrancare" la perdita	pari a: maggiori imposte accertate + imposta virtuale (calcolata sul totale delle perdite contestate)	la definizione compone l'utilizzabilità delle perdite oggetto della rettifica

SCOMPUTO DELLE IMPOSTE GIA' VERSATE

Dagli importi dovuti vanno **scomputati**

- ➔ quelli già **versati** (anche in compensazione) a qualsiasi titolo
- ➔ a titolo provvisorio in **pendenza di giudizio**.



N.B.: si tratta di scomputare **anche le somme riferite ad interessi e/o sanzioni**.

Rimangono escluse le sole somme versate a favore dell'agente della riscossione (aggi, spese per procedure esecutive, spese di notifica, ecc.).

Esempio: contenzioso in CTP per €. 10.000 Irpef + 1.000 interessi, con iscrizione a ruolo di €. 3.300. L'importo dovuto per la definizione è pari ad €. 9.000, da cui si scomputa quanto già versato, residuando €. 5.700.



N.B.: si deve trattare di somme:

- ⇒ rimosse **a titolo provvisorio** (es: non sono scomputabili le somme versate per definire le sole sanzioni, ex art. 17 c. 2 D.lgs 472/97)
- ⇒ **diverse dagli importi versati per la rottamazione** dei ruoli ("Rottamazione-bis" – v. oltre).

ATTENZIONE: in ogni caso, la definizione **non dà luogo alla restituzione** delle somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione o definito dalle sentenze depositate.

RAPPORTI CON LA ROTTAMAZIONE-BIS DEI CARICHI

La definizione delle liti pendenti interessa soggetti che abbiano usufruito della rottamazione dei carichi ex art. 1, co. 4 DL n. 148/2017 (cd. "Rottamazione-bis"):

a) riammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei **carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016**:

- ✓ per i carichi compresi in piani di dilazione al 24/10/2016 per i quali il debitore non ha versato le rate scadute al 31/12/2016 (con conseguente esclusione in sede di rottamazione nella prima edizione); le rate scadute dovevano essere versate entro il 31/07/2018
- ✓ per i carichi per i quali non è stata presentata domanda di definizione entro il 21/04/2017

b) definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1/01/2017 al 30/09/2017 (per la quale era disposto il versamento delle somme in unica soluzione entro il 31/07/2018 o, in un massimo di 5 rate pari al 20% ciascuna).

Per tali soggetti della **definizione delle liti pendenti**:

- è subordinata al **versamento entro il 7/12/2018** delle **rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018**
- in assenza del quale la definizione della lite non può essere accolta.

Le **residue somme** da versare **per la Rottamazione-bis**:

- ➔ **non saranno più dovute**, restando assorbite dagli importi dovuti per la definizione delle liti
- ➔ con sostanziale rinuncia alla definizione agevolata dei carichi.

A seguito del perfezionamento della definizione agevolata delle liti

- gli eventuali ruoli "da contenzioso" interessati dalla definizione (iscrizioni provvisorie)
- non vanno inclusi tra quelli "da rottamare" in base all'art. 3 DL 119/2018 (Rottamazione-ter).

Infine, la CM 6/2019 chiarisce che:

- i soggetti **che non hanno versato al 7/12/2018** le somme dovute per la "**Rottamazione-bis**" dei ruoli (che possono definire le restanti somme con pagamento in unica soluzione entro il 31/07/2019 o in 10 rate, in applicazione della "Rottamazione-ter")
- **non possono accedere alla definizione agevolata delle liti.**

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

Il **perfezionamento** della definizione **avviene**:

- ➔ con la **presentazione della domanda** (esente dall'imposta di bollo)
 - ➔ **con il pagamento** degli importi dovuti (anche limitatamente alla 1° rata) **entro il 31/05/2019**
- e
- ➔ con la sola presentazione della domanda, in mancanza di importi da versare.

Codici tributo: vanno utilizzati i codici istituite con la RM 29/2019

Istanze e più controversie: in presenza di controversie autonome (es: più accertamenti per diverse annualità) occorre

- ✓ presentare una **distinta domanda** di definizione **per ciascuna lite**
- ✓ effettuare **distinti versamenti** per ciascuna lite

anche nel caso in cui le liti siano state riunite dalla commissione tributaria

Divieto di compensazione: le **somme dovute non** possono essere oggetto di **compensazione**

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME

Le somme dovute possono essere **rateizzate**

- in generale: in un numero **massimo di 20 rate trimestrali**
- in deroga: non possono essere rateizzati gli importi **fino a € 1.000**

Il pagamento delle rate successive alla prima cade alle seguenti scadenze:

31/08, 30/11, 28/02 e 31/05 di ciascun anno a partire dal 2019.

Interessi: sulle rate successive alla prima, si applicano gli **interessi legali calcolati dal 1/06/2019** alla data del versamento.

Rate successive: si applicano le disposizioni in materia di rateazione previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 D.lgs. 218/1997:

- ivi incluso il concetto di "**lieve inadempimento**" e di ravvedimento operoso, oltre al versamento da effettuare tramite mod. F24 (ma senza compensazione, nel caso di specie)
- ad esclusione del numero delle rate (ordinariamente variabili tra 8 e 16 se le somme superano €. 50.000).

EFFETTI DEL PERFEZIONAMENTO

Gli effetti della definizione perfezionata:

- ✓ retroagiscono e prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data del 24/10/2018 (**anche se depositate successivamente** a tale data)
- ✓ tali sentenze non costituiscono più titolo per eventuali rimborsi e/o sgravi.

Controversie in Cassazione: se il contribuente non ha chiesto la sospensione del processo, la domanda di definizione presentata dopo l'eventuale deposito della sentenza di Cassazione senza rinvio non produce alcun effetto sull'efficacia della pronuncia definitiva.

COOBBIGATI: la definizione perfezionata da un coobbligato (es: coerede) produce effetti anche in favore degli altri coobbligati, inclusi quelli per i quali la controversia non risulti più pendente.

Pendenza di un'unica lite nella quale sono costituiti tutti gli interessati	La definizione di uno degli interessati determina automaticamente l'estinzione della controversia anche nei confronti degli altri soggetti.
Pendenza di liti distinte aventi ad oggetto lo stesso atto, instaurate separatamente da ciascun interessato	La definizione perfezionata da uno degli interessati produce effetti anche sulle altre controversie.
Presentazione del ricorso da parte soltanto di alcuni degli interessati	La pretesa impositiva si è resa definitiva nei confronti soltanto di alcuni dei soggetti interessati dall'atto impugnato. Non è previsto comunque il rimborso delle somme già versate.



Nota: ciascun coobbligato che definisce non può scomputare dalle somme dovute per la definizione i versamenti già effettuati a titolo provvisorio dagli altri coobbligati che non si siano avvalsi della definizione.

Lo scomputo è ammesso solo con riferimento alle somme versate in via provvisoria dagli altri coobbligati che, a loro volta, si avvalgono della definizione della controversia ed accettano la conseguente estinzione della stessa; in tal caso il pagamento potrà essere effettuato per la differenza da uno solo dei coobbligati, mentre gli altri devono definire la controversia con la sola presentazione della domanda.

SOSPENSIONE DEI GIUDIZI

Le **controversie** definibili

- sono **sospese soltanto a seguito di apposita istanza** al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; In tal caso, il processo è **sospeso fino al 10/06/2019**.
- non è, dunque, prevista alcuna sospensione automatica delle liti potenzialmente definibili.



N.B.: la domanda può essere presentata anche dal contribuente che non si è ancora avvalso della definizione agevolata; la sua presentazione non comporta:

- ✓ effetti vincolanti ai fini dell'adesione alla definizione (che può successivamente non essere perfezionata)
- ✓ sulla esecutorietà degli atti nel frattempo intrapresi (attività di riscossione in pendenza di giudizio).

Va presentata al Giudice presso il quale la causa è pendente, anche da parte del difensore (senza procura speciale), in forma scritta o, in sede di trattazione della causa in pubblica udienza, anche oralmente..

Come evidenziato dalla CM 6/2019, la richiesta di sospensione può risultare opportuna in relazione alle controversie pendenti in Cassazione, al fine di evitare che il deposito della pronuncia della Corte possa definire il giudizio, impedendo, ai sensi del comma 4 dell'art- 6, la presentazione della domanda di definizione.

ULTERIORE SOSPENSIONE

Se entro il 10/06/2019 il contribuente deposita **copia della domanda di definizione e del versamento** degli importi dovuti o della 1° rata:

- comporta l'**ulteriore sospensione del processo fino al 31/12/2020**
- se parte interessata non presenta istanza di trattazione entro il 31/12/2020 il processo è dichiarato estinto.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

In relazione alle **controversie potenzialmente "definibili"**:

- sono **sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione** (anche incidentale) delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione
- che **scadono dal 24/10/2018 fino al 31/07/2019**.

Indipendentemente dalla presentazione della domanda di definizione.

Calcolo dei termini: l'Agenzia precisa che i 9 mesi si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali compreso il periodo di sospensione feriale e pertanto, per la sospensione è necessario:

- ✓ individuare preventivamente la scadenza naturale del termine di impugnazione, comprensiva del periodo di sospensione feriale;
- ✓ sommare i 9 mesi.

Esempio1: sentenza di 1° grado depositata il 1/10/2018, notificata dall'Ufficio l'8/10/2018.

In caso di mancata definizione agevolata il contribuente potrà appellare entro l'8/09/2019, calcolato come segue:

- termine ordinario: dal 9/10/2018 al 7/12/2018: 60 gg
- sospensione 9 mesi: dal 8/12/2018 al **8/09/2019**

Esempio2: nell'esempio precedente si ponga ora che l'Ufficio non abbia notificato la sentenza.

In caso di mancata definizione agevolata il contribuente potrà appellare entro il 10/01/2020, calcolato come segue::

- termine ordinario: dal 9/10/2018 al 9/04/2019 (6 mesi)
- sospensione 9 mesi: dal 10/04/2018 al **10/01/2020**

Termini esclusi: restano **esclusi** dalla sospensione automatica tutti gli altri termini processuali, compresi quelli:

- ➔ per la **proposizione del ricorso in 1° grado**
- ➔ per la costituzione in giudizio del contribuente / Ufficio in CTP / CTR.

DINIEGO DELLA DEFINIZIONE

L'eventuale **diniego** della definizione:

- va notificato **entro il 31/07/2020** con le modalità previste per la notifica degli atti processuali;
- **è impugnabile entro 60** giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.



Nota: nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Il processo **si estingue**, con decreto presidenziale, in **mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31/12/2020** dalla parte che ne ha interesse.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le **spese del giudizio** estinto restino a carico della **parte che le ha anticipate**.

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO

Come anticipato qualora la parte interessata non presenti istanza di trattazione entro il 31/12/2020, il contenzioso è dichiarato estinto.

A tal fine la CM 6/2019 precisa che i giudizi:

- oggetto di definizione e per i quali il contribuente ha richiesto al Giudice la sospensione fino al 31/12/2020 si estinguono automaticamente allo scadere della sospensione (salvo presentazione, entro lo stesso termine, dell'istanza di trattazione)
- per i quali il contribuente ha presentato domanda di sospensione fino al 10/06/2019, senza presentare la successiva richiesta di definizione, proseguono allo scadere dello stesso termine senza che debba essere presentata istanza di trattazione.

In presenza di controversia non definibile

- ✓ l'impugnazione del diniego da parte del contribuente
- ✓ vale come istanza di trattazione del processo rimasto sospeso

Le spese relative al giudizio estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate.